# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1563-A

# RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

**(AGRICOLTURA E FORESTE)**

(RELATORE **IMPERIALE**)

SUL

# DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
**(VALSECCHI)**

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
**(GAVA)**

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
**(PRETI)**

COL MINISTRO DELLE FINANZE
**(REALE ORONZO)**

E COL MINISTRO DEL TESORO
**(COLOMBO EMILIO)**

***nella seduta del 9 giugno 1969***

—

Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 1969, n. 261, concernente il programma per il miglioramento delle strutture di produzione e commercializzazione del tabacco greggio in applicazione dell'articolo 12 del regolamento n. 130 del 26 luglio 1966 del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea

***Presentata alla Presidenza il 17 luglio 1969***

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Siamo chiamati ad esaminare la conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 1969, n. 261, concernente il programma per il miglioramento delle strutture di produzione e commercializzazione del tabacco greggio, in applicazione dell'articolo 12 del Regolamento n. 130 del 26 luglio 1966 del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea.

Il decreto-legge n. 261, per l'urgenza in sé del provvedimento e per il momento particolare in cui viene sottoposto al nostro esame, non permette il doveroso approfondimento da parte dei parlamentari; né, in seguito alla sua approvazione, favorirà un'azione adeguata da parte degli agricoltori e coltivatori interessati che, chiamati a operare nella disparità di ambienti regionali tanto dissimili, non avranno il tempo di dare vita alle indispensabili strutture associative e preparare le adeguate progettazioni.

In considerazione dei tempi stabiliti dalle disposizioni ministeriali per la produzione della documentazione necessaria, è indispensabile avanzare alla Comunità economica europea la richiesta di adeguata proroga al termine di presentazione della rendicontazione della spesa. Gli interventi previsti dal primo articolo del decreto-legge n. 261 hanno origine dalla esigenza di razionalizzare il settore della tabacchicoltura italiana. La somma di 15 milioni di unità di conto, prelevata dalla Sezione orientamento del FEOGA, per metterla a disposizione delle strutture tabacchicole promosse da aziende singole od associate, non è certo sufficiente a risolvere i vasti complessi problemi che tale razionalizzazione comporta. È pertanto doveroso tener conto, nel limite della somma concessa, delle prioritarie esigenze del settore produttivo del tabacco, specialmente nei confronti dei più modesti coltivatori associati in cooperative o loro consorzi.

Nella gran parte delle superfici coltivate, questi benemeriti lavoratori operano con strumenti a mano, senza l'ausilio di economiche razionali attrezzature atte al trapianto, alla raccolta e alla lotta contro i parassiti. Il programma preordinato mira a realizzare mutamenti di fondo del settore nei due rami della produzione e della valorizzazione del prodotto greggio, allo scopo di superare le attuali carenze. L'articolo 2 prende in considerazione le strutture produttive nel quadro di un programma rivolto alla realizzazione di iniziative organiche e razionali « atte a determinare un ammodernamento ed adeguamento delle strutture di produzione e di commercializzazione del tabacco greggio ». Tenendo presente in particolar modo le più modeste aziende tabacchicole, la loro superficie limitata e spessissimo frazionata, l'impossibilità di impegnare economicamente le macchine e di costruire locali tali da realizzare la riduzione dei costi di produzione, appare l'indispensabilità di procedere alla realizzazione di iniziative cooperative nell'ambito del territorio comunale o intercomunale nel caso di comuni contermini di modesta superficie.

Attualmente la produzione tabacchicola, fra le altre cause, si presenta più scadente per via dei difettosi, insufficienti e spesso inesistenti locali destinati alla cura del tabacco in foglia. È indispensabile che, specialmente i più modesti coltivatori, in particolar modo dell'Italia meridionale, che non possono economicamente costruirli, ricorrano ad iniziative cooperative, dalle quali possono anche essere adeguatamente impiegate le macchine per le operazioni colturali del tabacco, ivi comprese le attrezzature di raccolta e cura. Eguale considerazione deve essere fatta per la realizzazione di impianti fissi necessari per la lotta contro i parassiti che dovessero attaccare le foglie di tabacco in magazzino dopo il periodo di cura.

Il secondo comma dell'articolo 2 si riferisce alle strutture di commercializzazione del tabacco, strutture che « dovranno riguardare, pricipalmente, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento degli impianti e relative attrezzature di raccolta, manipolazione, condizionamento in colli e conservazione del tabacco greggio allo stato secco ».

L'articolo 3, al primo comma, stabilisce che le richieste di intervento potranno essere prese in considerazione qualora prevedano « un programma organico di trasformazione aziendale » per la coltivazione e la cura del tabacco prodotto nell'azienda stessa.

Al secondo comma, a seguito dell'ampia discussione avvenuta in sede di Commissione

agricoltura e allo scopo di puntualizzare senza possibilità di equivoci, che sia nel settore della coltivazione, che in quello della valorizzazione del prodotto, si intende riferirsi a iniziative promosse da cooperative di coltivatori di tabacco e loro consorzi e non a organismi associativi di larga base formati per iniziativa di concessionari speciali, si è cancellata dal testo originale, dopo la parola « *promosse* », la dizione « *da organismi associativi di larga base* », sostituendola con « *da cooperative di coltivatori di tabacco e loro consorzi* ».

Allo scopo di rendere ancora più chiara la volontà sopra manifestata, è stata cancellata l'ultima parte dell'articolo 3 che recitava « anche mediante concentrazione di impianti, sempreché assicurino ai produttori tabacchicoli una partecipazione ai vantaggi economici derivanti dall'iniziativa ».

L'articolo 4 tratta degli interventi nel settore della produzione riguardante la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di locali di cura del tabacco al servizio di una o più aziende, dei miglioramenti strutturali riguardanti l'irrigazione e la sistemazione idraulico-agraria, dei contributi in conto capitale destinati alle operazioni colturali, delle attrezzature di raccolta e cura, dei mezzi e delle attrezzature per eseguire la lotta antiparassitaria, e, nel settore della valorizzazione e commercializzazione del tabacco; la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento degli impianti e relative attrezzature per la raccolta, la manipolazione, il condizionamento in colli e la conservazione del tabacco greggio allo stato secco.

L'articolo 4 introduce inoltre una norma che si riferisce al concetto di « prevalente ordinamento tabacchicolo », concetto che condiziona l'ammissibilità dell'azienda singola o associata al concorso finanziario dello Stato.

Nei confronti delle modeste e modestissime aziende del meridione, che nelle limitate superfici a loro disposizione coltivano il tabacco, la qualifica « di prevalente ordinamento tabacchicolo » non può essere presa in considerazione per ognuna di esse, ma nell'ambito di iniziative cooperative che le colleghi in zone omogenee, in modo da assicurare loro la più economica impostazione e il migliore impiego dei fattori produttivi.

Il terzo comma dell'articolo 4, emendato dalla Commissione agricoltura, su proposta del relatore, ha lo scopo di non permettere eventuali equivoci interpretativi all'atto dell'applicazione della legge. Per la costruzione delle strutture di valorizzazione del tabacco greggio allo stato secco promosse da enti di sviluppo, da organismi cooperativi o da organismi associativi di larga base, venivano nel decreto-legge originale n. 261 concessi sulle opere eseguite contributi in conto capitale del 50 per cento e mutui pari alla differenza tra le spesa ammessa e il contributo in conto capitale.

La dizione « *o da altre forme associative di larga base* » interpretata dal relatore e dalla gran parte della Commissione agricoltura, come il mezzo per permettere a società fra concessionari speciali di usufruire delle priorità previste nei confronti degli altri richiedenti, ottenendo, quel che più conta, il 100 per cento della somma occorrente alla realizzazione delle iniziative progettate, è stata sostituita con l'altra: « *o da cooperative di coltivatori di tabacco e da loro consorzi* ».

In tal modo vengono con chiarezza escluse dal finanziamento del 100 per cento sulle strutture tabacchicole le iniziative comunque facenti capo alle concessioni speciali.

L'emendamento al quarto comma, pure presentato dal relatore e approvato dalla Commissione, vuole precisare che unitamente all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, le aziende dei concessionari speciali, singoli o associati, anche mediante concentrazione di impianti, possono, per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di essi e l'acquisto delle attrezzature per la raccolta, la manipolazione e il condizionamento in colli, usufruire solo di contributi in conto capitale nella misura massima del 25 per cento.

L'attuale testo dell'articolo 4 prevede pertanto priorità solo per gli organismi cooperativi o loro consorzi.

Alle esigenze finanziarie il provvedimento fa fronte con uno stanziamento complessivo di lire 11.975 milioni. A detto stanziamento si farà fronte: per lire 9.375 milioni con i versamenti comunitari che verranno effettuati, a termine dell'articolo 12 del regolamento della CEE n. 130 del 26 luglio 1966, sul bilancio del 1969; per lire 2.600 milioni con il prelevamento da effettuarsi dal conto di tesoreria intestato: « Ministero del tesoro – contributo del FEOGA in base al regolamento n. 130/66 CEE, per rimborso spese sostenute in favore della produzione e della commercializzazione delle olive e dell'olio di oliva ».

A questo punto desidero richiamare l'attenzione sul fatto che gli interventi contemplati nel decreto-legge 6 giugno 1969, n. 261, sono strutturati nella realtà presente della tabacchicoltura nazionale, che vede il monopolio da una parte interessato alla coltivazione e alla fabbricazione del prodotto finito, e dal-

l'altra ancora la figura del concessionario, intermediario tra esso e il coltivatore.

Ho desiderato richiamare la vostra attenzione perché per quanto riguarda il terzo comma dell'articolo 2, ove si prendono in considerazione gli interventi per le strutture di commercializzazione quali: la costruzione, lo ampliamento e l'ammodernamento degli impianti e relative attrezzature di raccolta, manipolazione, condizionamento in colli, e conservazione del tabacco greggio allo stato secco, i coltivatori di tabacco non riusciranno a presentare che rarissime domande.

Ciò potrebbe avvenire in quanto i coltivatori singoli ed associati (anche rappresentanti aziende di considerevoli superfici coltivate a tabacco, a prescindere dai piccoli coltivatori del meridione) nel regime attuale di monopolio, non potendo disporre del prodotto che sono costretti a consegnare ancora ai concessionari speciali o alle concessioni per manifesto, non avanzeranno domanda per la costruzione di loro manifatture.

La presentazione delle domande sarà possibile solo ai concessionari speciali e al monopolio, che provvederanno in anticipo a preparare le condizioni migliori per affrontare con locali e attrezzature meccaniche razionali moderne ed economiche, il prossimo periodo della liberalizzazione della coltivazione, quando sarà loro possibile raccogliere il tabacco dei coltivatori ed inserirsi nella nuova realtà organizzativa della CEE.

Nulla da eccepire nei confronti del Monopolio, organizzazione dello Stato e pertanto al servizio della comunità. Per quanto riguarda invece i concessionari che, per il passato sono stati gli unici ad usufruire di particolari validissime condizioni di favore, come sanno coloro che conoscono il problema del tabacco e della tabacchicoltura italiana e particolarmente meridionale, non posso esimermi dal considerare come questo programma se non opportunamente adeguato metterà in condizioni di inferiorità il settore dei coltivatori tabacchicoli all'atto della liberalizzazione delle coltivazioni.

Le possibilità del coltivatore di tabacco di usufruire adeguatamente dei fondi messi a sua disposizione aumenterebbero considerevolmente se, come accennato all'inizio della relazione, il Ministero dell'agricoltura e foreste avanzasse opportuna domanda di proroga alla CEE, per quanto riguarda il termine di presentazione della rendicontazione della spesa.

I piccoli coltivatori farebbero così in tempo a costituire loro cooperative per la coltivazione del tabacco, la costruzione di locali collettivi di cura, acquisto di attrezzature per la raccolta e cura del tabacco, impianti collettivi di irrigazione e attrezzature per la lotta antiparassitaria.

Potrebbe peraltro sorgere dubbio sull'ammissibilità dei benefici in relazione alla giuridica disponibilità del prodotto da parte dei coltivatori, obbligati, come è noto, alla consegna del tabacco al concessionario.

Al fine di dirimere ogni dubbio al riguardo va riconosciuto che il prodotto deve, per l'istruttoria della pratica essere considerato ad ogni effetto come disponibile da parte del coltivatore richiedente.

Il disegno di legge n. 1563 non prevede percentuali di ripartizione della somma stanziata di lire 11.975 milioni. Considerato che per ovvi motivi non può essere *a priori* fissato un parametro di ripartizione che prefiguri la percentuale di intervento relativa alle strutture di produzione, di valorizzazione e commercializzazione del prodotto, è indispensabile si abbia a riservare non meno del 70 per cento delle somme disponibili agli interventi facenti capo a cooperative di coltivatori e loro consorzi.

Non possiamo concludere la presente relazione senza fare il punto sul penoso, esasperante problema del tabacco e della tabacchicoltura nazionale e, in particolar modo, meridionale. Esso si puntualizza per molte conclusioni nel « concessionario speciale » che, ai danni del benemerito coltivatore, ha esercitato in rappresentanza dell'amministrazione del Monopolio l'intermediazione fra il coltivatore e il Monopolio stesso.

Alcuni considerano utile questa figura comparandola alla funzione dell'industriale che lavora il prodotto acquistato dal produttore per poi rivenderlo. Sennonché pare impossibile mettere sullo stesso piano le due figure, in quanto l'industriale imprenditore assume in proprio il rischio della impresa, mentre il concessionario è solo un intermediario che non affronta rischi perché paga al coltivatore il prezzo del prodotto adeguandolo alle tariffe fissate di anno in anno dal Monopolio. A differenza dell'industriale imprenditore, il concessionario appartiene a una categoria privilegiata quasi una casta, considerato che il suo diritto alla concessione si perpetua nel tempo. Senza preoccupazioni, contrasti, rischi esso realizza dei redditi che possono considerarsi unici; redditi che gravano in modo eccessivo sul costo del tabacco.

Gli industriali sono chiamati a lottare per vincere la concorrenza, per conquistare i mer-

cati, per affrontare adeguatamente la propaganda dei loro prodotti. I concessionari investono nel ciclo produttivo locali quasi sempre inidonei tecnicamente e igienicamente, pochissime attrezzature, solo una parte dei capitali necessari, avendo tra l'altro anche la possibilità di ottenere anticipi a basso tasso tramite il Monopolio.

Il personale tecnico delle concessioni quasi sempre si riduce a una « maestra », vera padrona della fabbrica e alla supervisione tecnica di un esperto. Il concessionario non conosce rischi, in quanto deve ricorrere per legge all'assicurazione e, male che vada, paga la compagnia assicuratrice.

Il confronto fra il reddito del concessionario e quello del coltivatore forma un contrasto stridente, doloroso e inumano. Il coltivatore è il vero artefice della produzione del tabacco, rischia sotto il cielo, produce e non ricava che solo una parte del lavoro impiegato. Oggi che il coltivatore può liberarsi dalla schiavitù durata per generazioni unendosi in forme cooperative per la difesa del suo lavoro, oggi che il regime di monopolio ancora esiste e che la figura del concessionario speciale contrasta la strada della piena rivendicazione della sua libertà, il Governo deve impegnarsi, nel caso a settembre dovesse avvenire il rinnovo delle concessioni, ad accogliere le richieste degli organismi cooperativi impegnati alla realizzazione di adeguate strutture secondo il piano contemplato dal decreto-legge n. 261. Il Governo, pertanto, dovrebbe permettere al coltivatore di tabacco, associato in cooperative, di divenire concessionario.

Perché ciò possa verificarsi, l'amministrazione dei Monopoli di Stato dovrebbe anticipare alle cooperative o loro consorzi, garentendosi dei relativi rischi attraverso tecnici e amministrativi di sua fiducia a carico delle cooperative concessionarie, le somme occorrenti alla lavorazione del prodotto e al pagamento della stessa al coltivatore all'atto della consegna.

Per tale scopo potrà essere costituito uno speciale fondo di rotazione. Senza di ciò il presupposto di cui all'articolo 39 del trattato di Roma, che riassume le finalità a cui tende la politica agricola comune, soprattutto rivolta ad « assicurare in particolare il miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura » non sarà mai raggiunto, rimanendo il detto precetto una mera affermazione di principio e l'aspirazione alla libertà umana del lavoratore dei campi una semplice enunciazione programmatica.

Sul provvedimento la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole.

IMPERIALE, *Relatore.*

## DISEGNO DI LEGGE
### DEL MINISTERO

**Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 1969, n. 261, concernente il programma per il miglioramento delle strutture di produzione e commercializzazione del tabacco greggio in applicazione dell'articolo 12 del regolamento n. 130 del 26 luglio 1966 del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea.**

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 6 giugno 1969, n. 261, concernente il programma per il miglioramento delle strutture di produzione e commercializzazione del tabacco greggio in applicazione dell'articolo 12 del regolamento n. 130 del 26 luglio 1966 del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea.

## TESTO
### DELLA COMMISSIONE

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1969, n. 261, concernente il programma per il miglioramento delle strutture di produzione e commercializzazione del tabacco greggio in applicazione dell'articolo 12 del regolamento n. 130 del 26 luglio 1966 del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea.**

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 6 giugno 1969, n. 261, concernente il programma per il miglioramento delle strutture di produzione e commercializzazione del tabacco greggio in applicazione dell'articolo 12 del regolamento n. 130 del 26 luglio 1966 del Consiglio dei ministri della Comunità economica europea, con le seguenti modificazioni:

*Il secondo comma dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:*

« Sarà accordata priorità alle iniziative promosse da cooperative di coltivatori di tabacco e loro consorzi che nel settore della coltivazione consentono di ovviare agli inconvenienti provocati dalla frammentazione produttiva e, nel settore della valorizzazione del prodotto, realizzino programmi di dimensioni adeguate sotto il profilo della economicità e della organicità ».

*All'articolo 4, terzo comma, sostituire le parole:* « da organismi cooperativi o da altre forme associative di larga base » *con le parole:* « da cooperative di coltivatori di tabacco e da loro consorzi ».

*All'articolo 4, quarto comma, sostituire le parole:* « e da singole aziende » *con le parole:* « ad aziende singole e ad aziende di concessionari speciali singoli o associati, anche mediante concentrazione di impianti, purché le realizzazioni siano rispondenti per organicità ed economicità ».